

del 27 NOVEMBRE 1995

Pagina N. 1

Delibera N. 56

Pratica N. 5065

OGGETTO: Disposizioni in merito al rilascio di licenza a carattere temporaneo in applicazione dell'art. 3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108 e della Legge 19 luglio 1995 n.87.

IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Deputato all'Industria,
Artigianato e Cooperazione Economica;
vista la Legge 19 luglio 1995 n.87;
vista la nota del Coordinatore Dipartimento Industria,
Artigianato e Cooperazione Economica del 13 novembre 1995, n.45/COOR;
visti i parere dell'Ufficio Industria, Artigianato e
Commercio, dell'Ufficio Urbanistica, del Servizio Igiene Ambientale rispettiva-
mente in data 20, 24 e 17 novembre 1995;
ai sensi dell'art. 3 della Legge 31 ottobre 1988
n.108;

DISPONE

che il rilascio di licenza a carattere temporaneo, previsto esclusivamente per i casi di seguito descritti, sia soggetto alla seguente procedura:

- 1) nel caso di assenza di allibramento catastale dei locali (per tutte le attività):
la richiesta in bollo va presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che provvede ad inviarla al Congresso di Stato per la relativa autorizzazione prevista dall'art. 3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108;
- 2) nel caso di assenza di idonea destinazione d'uso del certificato di conformità dei locali (per tutte le attività ove non sia previsto alcun tipo di produzione):
la richiesta in bollo, accompagnata dai seguenti documenti:
a) certificato di conformità edilizia per una qualsiasi destinazione d'uso;
b) copia del progetto per il cambio d'uso con allegata ricevuta di presenta-
zione dello stesso al competente Ufficio Urbanistica;
va presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che provvede immediatamente ad inviarla all'Ufficio Urbanistica per un parere in merito alla fattibilità del cambio di destinazione d'uso richiesto; ottenuto detto parere, a cura dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, la richiesta viene trasmessa al Congresso di Stato per l'autorizzazione prevista dall'art. 3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108;
- 3) nel caso di assenza d'autorizzazione all'avvio della produzione - *o sia*
premesso che licenza a carattere temporaneo può essere richiesta solo dopo aver avviato le procedure per ottenere l'autorizzazione alla produzione e che, pur non essendo stati ultimati tutti gli interventi prescritti, risulta comunque possibile avviare una produzione in forma ridotta o limitata ad alcune fasi di lavorazione;
A) - per tutte le attività che necessitano di autorizzazioni di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n.87:

del 27 NOVEMBRE 1995

Delibera N. 56

Pratica N. 5065

OGGETTO: _____

la richiesta in bollo, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) copia della ricevuta di presentazione della richiesta di avvio alla produzione presentata al Servizio Igiene Ambientale;
- b) autorizzazioni di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n.87;
- c) descrizione della parte di produzione da attivare per il periodo di provvisorietà della licenza;

va presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che provvede immediatamente ad inviarla al Servizio Igiene Ambientale per l'espressione di un parere motivato di conformità alle norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, detto parere può segnalare ulteriori opportunità di modifica, o limitazione, della parte produttiva; ottenuto il parere richiesto, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, invia tutta la documentazione, con relativo vincolo produttivo, al Congresso di Stato per l'autorizzazione prevista all'art. 3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108; qualora dall'attività di vigilanza in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, o di segnalazione a norma dell'art. 4 del Decreto 26 settembre 1995 n.108 da parte del Collegio Tecnico della Commissione di tutela ambientale di cui all'art. 55 della Legge 19 luglio 1995 n.87, emergessero variazioni significative della produzione autorizzata comportanti una sostanziale difformità alle autorizzazioni concesse, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, portatone appositamente a conoscenza, proporrà al Congresso di Stato, la revoca della licenza provvisoria.

B) - per tutte le attività, che pur prevedendo un ciclo produttivo completo, richiedono l'avvio della produzione limitatamente a lavorazioni che non necessitano di autorizzazioni di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n.87:

si applica la medesima procedura di cui al precedente punto A), fermo restando che la documentazione di cui al precedente punto b) è limitata alla presentazione della sola richiesta di autorizzazioni;

C) - per tutte le attività che non necessitano di autorizzazioni di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n.87:

si applica la medesima procedura di cui al precedente punto A), ad esclusione della presentazione della documentazione di cui al precedente punto b).

Tutte le licenze temporanee rilasciate in base alle precedenti normative, possono permanere sino alla loro scadenza;; possono essere altresì rinnovate improrogabilmente sino al 30 giugno 1996, senza doversi adeguare alle procedure contenute nella presente delibera.

Sono parificate alle licenze temporanee rilasciate in base alle precedenti normative tutte le richieste di licenza provvisoria presentate prima dell'emanazione della presente delibera.

. / .

SEDUTA DEL CONGRESSO DI STATO

del 27 NOVEMBRE 1995

Pagina N. 3

Delibera N. 56

Pratica N. 5065


OGGETTO: _____

Le eventuali proroghe, autorizzate dal Congresso di Stato, sono disposte d'ufficio, fatto salvo il pagamento dell'apposita tassa.

Tutte le licenze a carattere temporaneo di cui sopra sono soggette al pagamento dell'apposita tassa stabilita con Legge 1° luglio 1992 n.52.

La presente delibera sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.

IL SEGRETARIO DI STATO



Estratto del Processo Verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Deputati, dell'Ufficio Industria, del Servizio Igiene Ambientale, del = l'Ufficio Urbanistica, del Comando di Polizia Civile.